
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Violazione del giudicato, eccezione, revocazione

Per verificare se vi sia stato in concreto violazione del giudicato, occorre preliminarmente definire la portata del giudicato in linea generale e poi con riferimento al caso di specie. Il giudicato non copre tutti i fatti materiali, ma solo quelli che concorrono immediatamente a delineare la tutela riconosciuta dalla sentenza e solo ai fini della tutela medesima, non invece ad altri fini. Ciò posto, va confermato che l'art. 395 c.p.c., n. 5 va interpretato nel senso che ricorre tale ipotesi di revocazione qualora l'eccezione di giudicato esterno non sia stata proposta davanti al giudice che abbia pronunciato la sentenza revocanda; mentre, qualora il giudice di merito abbia trascurato di considerare la predetta eccezione, ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 10.9.2014, n. 19109

...omissis...

Con il primo motivo di ricorso, si deduce – ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione ed errata applicazione delle norme di diritto in materia di giudicato esterno ed in particolare dell'art. 2909 cod. civ., nonché – ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente o comunque contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la sentenza trascurato il giudicato formatosi, in relazione a rapporto giuridico diverso ma relativamente a fattispecie pregiudiziale, tra le stesse parti del giudizio (avendo partecipato al relativo giudizio sia la xxxxx quest'ultimo sia in proprio che in veste di legale rappresentante di società pure convenuta), sebbene il giudicato medesimo fosse stato eccepito in causa con la produzione della sentenza relativa.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce – ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione ed errata applicazione delle norme di diritto in materia di errore revocatorio di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4, nonché – ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente o comunque contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la sentenza impugnata ritenuto provato il fatto storico della copiatura dei files da parte del lavoratore, trascurando che la sentenza del tribunale di Milano passata in giudicato aveva ritenuto tale fatto lecito, in relazione al libero accesso del lavoratore ai files in discorso consentito dal suo ruolo nell'azienda.

Il primo motivo è infondato. Per verificare se vi sia stato in concreto violazione del giudicato, occorre preliminarmente definire la portata del giudicato in linea generale e poi con riferimento al caso di specie. Il giudicato non copre tutti i fatti materiali, ma solo quelli che concorrono immediatamente a delineare la tutela riconosciuta dalla sentenza e solo ai fini della tutela medesima, non invece ad altri fini. Nel caso, il giudicato relativo alla sentenza del tribunale di Milano (che si è formato tra le stesse parti) non copre anche il fatto in questione, restando questo estraneo alla portata della decisione (che peraltro è stata di rigetto della domanda risarcitoria, pur ritenendo provato il fatto in questione, che l'attore aveva posto quale elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio).

Inoltre, nella vicenda vi sono stati due giudizi diversi tra parti in parte diverse: un giudizio ha avuto ad oggetto la legittimità del licenziamento del lavoratore per vari fatti, tra i quali anche la copia non autorizzata di dati aziendali; altro giudizio ha riguardato il risarcimento dei danni per concorrenza sleale, domandato nei confronti di società concorrente di cui il lavoratore era il legale rappresentante e nei confronti di quest'ultimo in proprio. Con riferimento a tali giudizi, il giudicato che esclude la rilevanza dei detti atti quali atti di concorrenza sleale non rileva per valutazione dei medesimi fatti ai diversi fini di un giudizio disciplinare, né sussiste contraddizione alcuna tra le due sentenze che definiscono i detti giudizi, in quanto queste si limitano a considerare i medesimi fatti ed a valutarli (insieme ad altri) alla luce delle norme applicabili alle fattispecie oggetto di ciascuno dei due giudizi.

Questa Corte ha già affermato al riguardo (Sez. 2, Sentenza n. 23815 del 21/12/2012; Sez. 2, Sentenza n. 12348 del 27/05/2009) che, ai fini dell'applicazione dell'art. 395 c.p.c., n. 5, perché una sentenza possa

considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, restando poi la contrarietà con la sentenza avente autorità di cosa giudicata ipotizzata solo in relazione all'oggetto degli accertamenti in essa racchiusi, e risultando l'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici.

La sentenza impugnata (che pur ha ritenuto il giudicato esterno non tra le stesse parti, ed in tal senso la relativa motivazione deve essere corretta, essendo il giudicato invece intervenuto tra le stesse parti) si è attenuta a tali principi.

In ogni caso, non può sottacersi che, quand'anche il giudice di merito abbia trascurato di considerare l'eccezione relativa al giudicato espressamente proposta, potrebbe ricorrere al più un vizio di motivazione denunciabile in cassazione ex art. 360, n. 5 e non invece un errore revocatorio, che ricorre solo quando non vi sia stata pronuncia, neppure implicita, sulla relativa eccezione. Questa Corte ha già affermato infatti (Sez. 1, Sentenza n. 2131 del 14/03/1996; Sez. U, Sentenza n. 21493 del 20/10/2010) che l'art. 395 c.p.c., n. 5 – secondo cui l'impugnazione per revocazione è proponibile se la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione – va interpretato nel senso che ricorre tale ipotesi di revocazione qualora l'eccezione di giudicato esterno non sia stata proposta davanti al giudice che abbia pronunciato la sentenza revocanda; mentre, qualora il giudice di merito abbia trascurato di considerare la predetta eccezione, ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, (in forza di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, proposto deducendo pretesa omissione di motivazione sull'eccezione di giudicato esterno, affermando che avverso l'impugnata sentenza avrebbe potuto esclusivamente proporsi la revocazione ex art. 395, n. 5, codice di rito, in quanto nel giudizio di appello con essa concluso non era stata, né avrebbe potuto essere, tempestivamente proposta l'eccezione di giudicato esterno, non essendosi questo ancora formato al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio medesimo).

Il secondo motivo è del pari infondato. L'errore di fatto che dà luogo a revocazione, e non a vizio di motivazione, costituisce il prodotto di una falsa percezione della realtà, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice – tra le altre ipotesi – ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, sempre che il fatto non costituisca punto controverso su cui il giudice abbia pronunciato (Sez. L, Sentenza n. 12194 del 10/12/1993; Sez. 2, Sentenza n. 8429 del 15/10/1994). Si è del pari affermato (Sez. L, Sentenza n. 8180 del 03/04/2009; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 19/06/2007) che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a

costituire motivo di revocazione, consiste nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa; esso si configura quindi in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico, né quando si lamenti una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o un'anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero nel caso in cui né l'errore riguardi non la verifica del fatto nella sua dimensione fenomenica, bensì la qualificazione giuridica dello stesso.

Nella specie, la sentenza del tribunale di Milano ha escluso il fatto illecito (e più specificamente ha escluso che il fatto della copiatura dei dati rilevasse in relazione al diritto azionato), ma ha confermato sul piano fattuale la verifica della copia non autorizzata dei dati; la sentenza oggetto di revocazione ha richiamato tale fatto ritenendolo, unitamente ad altri fatti, idoneo a costituire giusta causa di recesso datoriale. La sentenza impugnata ha quindi correttamente escluso sia l'errore di fatto che la decisività dello stesso (non essendovi un rapporto di causalità tra la supposizione del fatto e la pronuncia resa in concreto). Più a monte, ha rilevato che più che un fatto accertato si è avuta la mera interpretazione del materiale assunto in un diverso procedimento avente un diverso oggetto ed una diversa causa petendi.

Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza.

p.q.m.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, oltre Euro 100,00 per spese, ed oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
